



**STATUTO
FONDAZIONE**

"LE RONDINI - CITTA' DI LUMEZZANE ETS"

ART. 1 NATURA, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

1. La Fondazione è una persona giuridica privata, senza scopo di lucro e dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. Si denomina Fondazione "Le Rondini - Città di Lumezzane Ets "
3. Ha sede nel comune di Lumezzane.
4. Ha durata indeterminata.

ART. 2 FINALITA'

1. La Fondazione nasce quale espressione dello spirito di solidarietà e del senso civico dalla gente di Lumezzane, da sempre impegnata a fronteggiare i bisogni della propria comunità ed in particolare delle persone che al suo interno risultano più deboli e bisognose. Ha quindi lo scopo di riunire e integrare le risorse presenti nel territorio, per impegnarle in risposte solidali, organizzate ed efficienti ai diversi bisogni sociali.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, con particolare riguardo alle persone anziane prevalentemente del territorio di Lumezzane.

ART. 3 ATTIVITA'

1. Per l'attuazione dei propri scopi la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017, secondo le seguenti lettere previste nella norma stessa:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 Dlgs. n. 117/2017;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, la Fondazione è impegnata a gestire, direttamente o tramite accordi con altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente non profit, servizi e progetti di carattere sociale e socio-sanitario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- strutture residenziali quali RSA, appartamenti protetti, comunità e altro;
- strutture diurne di accoglienza, animazione e riabilitazione;
- servizi ambulatoriali;
- servizi domiciliari.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione pone altresì in essere ogni altra attività utile ed opportuna, di volta in volta individuata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata con delibera del Comitato di indirizzo; in particolare può:

- a) favorire i confronti tra la medicina geriatrica ed i bisogni emergenti, coinvolgendo Organismi Accademici, Istituzioni culturali, Enti Locali ed altre Istituzioni pubbliche e private;
- b) promuovere e realizzare ricerche, convegni, seminari ed incontri di studiosi italiani e stranieri e promuovere corsi di studio e iniziative destinate all'aggiornamento ed alla formazione degli operatori coinvolti nell'assistenza agli anziani e svolgere attività di ricerca e di studio anche per conto di Enti ed Istituzioni;
- c) istituire premi e borse di studio;
- d) partecipare alla programmazione dei servizi sociali del territorio;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione;
- f) assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione;
- g) promuovere stabilmente o occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi.

3. La Fondazione può altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, purché sempre determinate di volta in volta con delibera del Consiglio di Amministrazione, atte a favorire il raggiungimento delle proprie finalità e stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri:

- l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine;
- l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie di immobili;
- la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati.

4. La Fondazione può costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, consorzi, ecc.) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione e con la qualifica di Ets.

La Fondazione, ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 117/2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra.

ART. 4 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- 1. il Comitato di indirizzo;
- 2. il Consiglio di amministrazione;
- 3. il Presidente della Fondazione;
- 4. l'Organo di Controllo;
- 5. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 COMITATO DI INDIRIZZO - COMPOSIZIONE - DURATA

1. Il Comitato di indirizzo è formato da un **numero minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 17 (diciassette)** componenti che durano in carica 5 (cinque) anni, sono rieleggibili per un numero massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi e vengono così designati:

a) n. 1 (un) membro di diritto nella persona del Sindaco del Comune di Lumezzane o di un suo delegato designato con atto scritto da produrre al Presidente della Fondazione entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco;

b) n. 2 (due) nominati dal Sindaco che resteranno in carica fino alla conclusione del mandato amministrativo del Sindaco stesso. Tale nomina, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 117/17 si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pubblica Amministrazione;

c) n. 1 (uno) designato dai lavoratori dipendenti della Fondazione e scelto tra gli stessi;

d) n. 1 (uno) designato dagli utenti o loro familiari in carica fino alla presenza del proprio congiunto nella Residenza;

e) n. 1 (uno) designato dai volontari che concorrono all'attività della fondazione;

f) n. 1 (uno) esperto di politiche sociali e del settore geriatrico designato dal Comitato stesso nella prima riunione;

g) tutti gli altri designati dai membri del Comitato di Indirizzo uscente.

2. Al venir meno, per qualsiasi motivo, di un membro del Comitato, il sostituto, nominato dallo stesso soggetto incaricato della prima nomina, resta in carica per l'intera durata del mandato previsto per il membro sostituito.

ART. 6 COMITATO DI INDIRIZZO: COMPITI

1. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno per approvare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione, nonché per deliberare intorno a tutte le altre materie di sua competenza.

2. In particolare competono al Comitato:

- la nomina tra i propri membri del Presidente della Fondazione;
- la determinazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione;
- la nomina dell'organo di Controllo e del Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
- l'approvazione dei bilanci annuali, preventivo e consuntivo e la quantificazione delle tariffe nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti;
- l'approvazione di linee di indirizzo e di piani strategici;
- l'approvazione di modifiche statutarie, fusioni, trasformazioni, scioglimento e devoluzione del patrimonio della Fondazione;
- l'approvazione di regolamenti.

ART. 7 COMITATO DI INDIRIZZO: FUNZIONAMENTO

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione e convocato dallo stesso o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti, con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. L'utilizzo della lettera e dell'e-mail quale modalità di convocazione dovrà essere garantito dalla preventiva accettazione della modalità stessa da parte dei componenti dell'organo.

2. Le sedute sono validamente costituite con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti, anche mediante collegamento audio - video conferenza.

3. Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, fusioni, trasformazioni, scioglimento e devoluzione del patrimonio della Fondazione, alla nomina del Presidente della Fondazione e dei Consiglieri è necessario il voto favorevole di:

-- dodici componenti nel caso di Comitato di Indirizzo composto da 17 (diciassette) membri;

-- undici componenti nel caso di Comitato di Indirizzo composto da 16 (sedici) membri;

-- dieci componenti nel caso di Comitato di Indirizzo composto da 15 (quindici) membri;

ART. 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE - DURATA

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 6 (sei) membri oltre al Presidente della Fondazione, che lo presiede.

I componenti saranno nominati dal Comitato di Indirizzo, non dovranno far parte dello stesso e, uno di questi verrà nominato dal Sindaco.

2. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per 3 (tre) esercizi, compreso quello di nomina e comunque resta in carica sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di nomina, fatta eccezione per il consigliere nominato dal Sindaco, che resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili per un numero massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi.

I consiglieri nominati dal Comitato dovranno essere scelti tra persone che abbiano ottenuto riconosciuti meriti nel mondo del volontariato e/o del sociale e/o della scienza medica, appartengano al mondo delle libere professioni o abbiano esperienze imprenditoriali.

Salvo quanto previsto ai successivi commi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, provvedono a sostituirli i consiglieri rimasti in carica.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari) o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari) quelli rimasti in carica devono convocare il Comitato di Indirizzo perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 9 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli riservati al Comitato di Indirizzo; allo stesso spetta la nomina del Direttore, come previsto dal successivo articolo 12 e dell'eventuale Vice Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 10 CONVOCAZIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e/o dal Vice Presidente della Fondazione tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente e/o dal Vice Presidente della Fondazione

con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione, da recapitarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente della Fondazione, la convocazione può essere fatta anche dal Vice Presidente o dall'amministratore in carica più anziano.

3. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato il Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal soggetto designato a presiedere l'adunanza.

4. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite collegamento in audio - video conferenza.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

b) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 11 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Comitato di indirizzo tra i propri componenti, resta in carica per per 3 (tre) anni, compreso quello di nomina e comunque resta in carica sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di nomina, ed è rieleggibile per un numero massimo di 4 (quattro) mandati consecutivi.

2. Presiede sia il Comitato di indirizzo sia il Consiglio di amministrazione e vigila sulla attuazione delle loro deliberazioni.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con enti pubblici e privati, istituzioni, persone giuridiche ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

ART. 12 DIRETTORE

1. Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, con tanti voti che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti.

2. La durata della carica è fissata in anni 3 (tre) compreso quello di nomina e comunque resta in carica sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di nomina.

Il Direttore può essere rinominato e, in questo caso, la durata dell'incarico potrà

essere di volta in volta determinata dal Consiglio di Amministrazione anche per un periodo inferiore a tre anni.

3. Il Direttore è il vertice della struttura operativa che dirige secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in accordo e collaborazione col Presidente della Fondazione.

4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore egli è sostituito temporaneamente dal Direttore Sanitario, nominato dal Consiglio di Amministrazione che può effettuare la scelta anche tra i componenti del Comitato di Indirizzo.

5. Il Direttore può, su richiesta del Presidente della Fondazione, partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato di Indirizzo, senza diritto di voto, predisponendo su indirizzo del Presidente della Fondazione gli argomenti da sottoporre a delibera.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE LEGALE

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è previsto obbligatoriamente dall'articolo 30 del D.lgs n. 117/2017, sue proroghe, modifiche ed integrazioni.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. Al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del d. Lgs. 117/2017 è prevista la facoltà per la Fondazione di riunire in un unico organo le funzioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. La delibera di nomina determina anche il compenso dell'organo di controllo, la cui prestazione è inquadrata come incarico professionale.

Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1995, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336 e comunque in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

8. L'Organo di controllo deve essere informato delle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione nei termini di preavviso previsti dal presente Statuto per tali organi.

9. Inoltre, l'Organo di controllo:

a) può prendere conoscenza di tutte le documentazioni che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;

b) deve pronunciarsi in merito al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo e predisporre la relazione scritta relativamente a quest'ultimo;

10. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di nomina e può essere riconfermato per il triennio immediatamente successivo.

11. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile ovvero se il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ricorrono i requisiti previsti dalla legge, deve essere nominato dal Comitato di Indirizzo un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili effettuati dai fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che vengono acquisiti dalla Fondazione a qualsiasi titolo ed imputati a patrimonio;
- dalle elargizioni e contributi fatti da persone fisiche, persone giuridiche private o enti e istituzioni pubbliche con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

2. La Fondazione trae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:

- a) rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori non destinati a patrimonio e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione;
- b) rette corrisposte dagli utenti privati che usufruiscono di servizi resi a titolo non gratuito;
- c) rette corrisposte da Enti pubblici a titolo di copertura del costo dei servizi erogati dalla fondazione;
- d) contributi di Enti pubblici, territoriali e non, concessi a vario titolo;
- e) proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- f) ogni altro tipo di introito a seguito di programmi di intervento ed iniziative sia assistenziali che educative promosse dall'Ente, anche se derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del dlgs. 117/17;
- g) ogni altro tipo di introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio;
- h) proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Comitato di indirizzo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

È possibile ricorrere ad un maggior termine di approvazione, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedono particolari esigenze.

3. Entro il mese di novembre il Consiglio di amministrazione sottopone al Comitato di indirizzo il bilancio preventivo di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo.

4. Nella redazione del bilancio dovranno essere seguiti i criteri previsti dal Codice Civile e dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

5. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Comitato in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

6. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione

nonché di fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

7. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 ASSEMBLEA ANNUALE

Ogni anno, entro il mese di settembre, la Fondazione è tenuta a convocare in assemblea aperta la cittadinanza di Lumezzane i donatori, i volontari ed i lavoratori dalla Fondazione, per rendere pubblico il bilancio e per illustrare i risultati e le prospettive dell'attività.

ART. 17 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs.117/2017, verrà devoluto, con delibera del Comitato di indirizzo, che nominerà anche il liquidatore, in linea con gli scopi statuari, ad altri enti del Terzo settore caratterizzati dal perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza, o comunque devoluti ad altro ente del Terzo Settore con priorità nell'ambito territoriale del Comune di Lumezzane, il tutto fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dall'articolo 9 del D.Lgs.117/2017.

ART. 18 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono qui interamente richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive emanate in materia di Fondazioni del Terzo Settore.

Lumezzane, 17 marzo 2026.

F.to Bossini Alberto Massimo

F.to Paola Zotti

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio

Certifico io sottoscritta Antonella Rebuffoni, Notaio in Lumezzane, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico (ALLEGATO B AL MIO REP. N. 64797/36020 DEL 17.3.2026) conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

(File firmato digitalmente dal Notaio Antonella Rebuffoni)